COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.12.2021
COM(2021) 756 final

2021/0391 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

{SWD(2021) 390 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Introduzione

Le squadre investigative comuni ("SIC") sono squadre istituite per svolgere indagini penali specifiche per un periodo di tempo limitato. Sono istituite dalle autorità competenti di due o più Stati membri ed eventualmente di paesi non appartenenti all'UE (paesi terzi), per collaborare a indagini penali transfrontaliere. Una SIC può essere istituita, in particolare, quando le indagini di uno Stato membro su reati richiedono investigazioni difficoltose e impegnative con collegamenti con altri Stati membri o paesi terzi. Può essere istituita anche quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati.

La base giuridica per la costituzione di una SIC è l'articolo 13 della Convenzione dell'Unione europea (UE) relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale[1] e la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni[2]. I paesi terzi possono essere parti di squadre investigative comuni se la base giuridica lo consente. Ad esempio, l'articolo 20 del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1959[3] e l'articolo 5 dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America[4].

Le SIC costituiscono uno degli strumenti più efficaci per condurre indagini e azioni penali transfrontaliere nell'UE. Esse consentono la cooperazione e la comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie e di contrasto di diversi Stati ai fini dell'organizzazione delle loro azioni e indagini per investigare in modo efficiente sui casi transfrontalieri.

Problemi affrontati dalla proposta

La pratica ha messo tuttavia in luce diverse difficoltà tecniche incontrate dalle SIC, che impediscono loro di svolgere quotidianamente un lavoro efficiente e di promuovere le loro operazioni. Le difficoltà principali riguardano lo scambio elettronico sicuro di informazioni e prove (compresi i file di grandi dimensioni), la comunicazione elettronica sicura con altri membri delle squadre investigative comuni e con gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'Unione quali Eurojust, Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché la gestione quotidiana congiunta di una squadra investigativa comune.

La seconda relazione di valutazione sulle SIC[5], predisposta nel 2018 dalla rete di esperti nazionali sulle squadre investigative comuni ("rete delle SIC"), un organismo istituito per sostenere gli Stati membri e condividere le migliori pratiche ed esperienze nel campo delle squadre investigative comuni, indicava già che il lavoro delle SIC potrebbe essere migliorato e accelerato se sostenuto da una piattaforma informatica ad hoc. Quest'ultima consentirebbe ai suoi membri di comunicare tra loro in modo sicuro e di condividere informazioni e prove.

---

1 GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.
2 GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.
3 STE n. 182.
4 GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.
5

Lo studio sulla giustizia penale digitale[6] ha confermato le risultanze di tale relazione e ha raccomandato la creazione di una piattaforma informatica per le SIC al fine di garantirne un funzionamento più efficiente e sicuro.

In seguito a tali risultanze, la Commissione ha annunciato diversi piani[7] per proporre una legislazione che istituisca una "piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni" (la "piattaforma").

Obiettivi della proposta

L'obiettivo generale della proposta è fornire assistenza tecnologica a coloro che partecipano alle SIC per aumentare l'efficienza e l'efficacia delle loro indagini e azioni penali transfrontaliere.

Gli obiettivi specifici della proposta sono:

(1) garantire che i membri e i partecipanti delle SIC possano condividere più agevolmente le informazioni e le prove raccolte durante le attività delle squadre investigative comuni;

(2) garantire che i membri e i partecipanti delle SIC possano comunicare tra loro in modo più agevole e sicuro nel contesto delle attività delle SIC;

(3) facilitare la gestione quotidiana congiunta di una SIC, compresi la pianificazione e il coordinamento di attività parallele, una maggiore tracciabilità delle prove comuni e il coordinamento con i paesi terzi, soprattutto quando le riunioni fisiche sono troppo estese o richiedono tempo.

La soluzione proposta

Per raggiungere questi obiettivi e affrontare i problemi sottostanti, si propone una piattaforma informatica ad hoc costituita da componenti sia centralizzati che decentrati: la piattaforma di collaborazione per le SIC. La piattaforma sarebbe accessibile a tutti gli attori coinvolti nei procedimenti delle SIC, ossia i rappresentanti degli Stati membri che svolgono il ruolo di membri di una determinata SIC, i rappresentanti di paesi terzi invitati a cooperare nel contesto di una determinata SIC e gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'Unione quali Eurojust, Europol, la Procura europea e l'OLAF.

Le funzioni principali, descritte in dettaglio di seguito, faciliteranno la comunicazione elettronica, consentiranno di condividere informazioni e prove, compresi grandi volumi di dati, garantiranno la tracciabilità delle prove nonché la pianificazione e il coordinamento delle operazioni delle squadre investigative comuni.

La progettazione, lo sviluppo, la gestione tecnica e la manutenzione della piattaforma sarebbero affidati all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che è l'agenzia dell'Unione incaricata dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'adesione alla piattaforma sarebbe di natura volontaria e le autorità coinvolte nelle squadre investigative comuni avrebbero quindi piena discrezione nel decidere se intendono utilizzare la piattaforma per una specifica SIC. Inoltre i membri e i partecipanti delle SIC sarebbero

---

6 https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1.

7 Comunicazione della Commissione Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità (COM(2020) 710 final del 2.12.2020).

liberi di impiegare altri strumenti contestualmente all'uso della piattaforma. Ad esempio, qualora decidano di trasmettere le prove di persona in una riunione di lavoro o attraverso l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (*Secure Information Exchange Network Application* – SIENA) gestita dall'Europol.

L'architettura della piattaforma consentirebbe la creazione di sessioni (non interoperabili) indipendenti, gli "spazi di collaborazione SIC" specifici per ogni squadra investigativa comune, aperte solo per la durata di quest'ultima. Non esisterebbero funzioni trasversali o interazioni tra diverse SIC ospitate dalla piattaforma.

La piattaforma sosterrebbe il funzionamento delle SIC durante le loro fasi operative e post-operative. In termini pratici, uno spazio di collaborazione SIC individuale potrebbe essere creato sulla piattaforma non appena tutte le parti che concorrono alla sua creazione firmano l'apposito accordo. Lo spazio sarebbe chiuso al termine del processo di valutazione.

L'accesso alla piattaforma sarebbe garantito sia attraverso computer ordinari (desktop, laptop, ecc.) sia attraverso dispositivi mobili. La sua interfaccia sarebbe disponibile in tutte le lingue dell'UE.

Da un punto di vista tecnico, la piattaforma sarebbe composta da due elementi distintivi: i) un sistema di informazione centralizzato, che consentirebbe la conservazione temporanea a livello centrale dei dati, e ii) un software di comunicazione, un'applicazione mobile, che consentirebbe la comunicazione e la conservazione dei dati di comunicazione a livello locale.

Dal punto di vista della sicurezza, pur prevedendo il funzionamento della piattaforma su Internet per offrire mezzi di accesso flessibili, l'obiettivo sarà quello di garantire la riservatezza fin dalla progettazione. A tal fine si utilizzeranno solidi algoritmi di crittografia end-to-end per criptare i dati in transito o a riposo (ossia memorizzati in un dispositivo di conservazione fisico). Questa caratteristica è cruciale per ottenere la fiducia dei professionisti delle SIC che gestiscono dati sensibili e devono essere rassicurati su qualsiasi rischio di divulgazione incontrollata. Saranno inoltre messi in atto opportuni meccanismi di identificazione e autenticazione a più fasi per garantire che solo i membri e i partecipanti autorizzati della SIC abbiano accesso alla piattaforma.

Nel progettare la piattaforma di collaborazione per le SIC, eu-LISA dovrebbe garantire l'interoperabilità tecnica con l'applicazione SIENA.

Funzioni fondamentali

La piattaforma offrirà le funzioni chiave seguenti:

- comunicazione sicura e non tracciabile conservata localmente nei dispositivi degli utenti, compreso uno strumento di comunicazione dotato di un sistema di messaggistica istantanea, una funzione di chat, audio/video-conferenza e una funzione che sostituisce le e-mail standard;
- scambio di informazioni e prove, compresi file di grandi dimensioni, attraverso un sistema di upload/download progettato per conservare i dati a livello centrale solo per il periodo di tempo limitato necessario a trasferirli tecnicamente. Non appena i dati vengono scaricati da tutti gli indirizzi, sarebbero automaticamente cancellati dalla piattaforma;
- tracciabilità delle prove - un meccanismo avanzato che registra una traccia di ciò che ha fatto un utente, e di quando lo ha fatto, riguardo a tutte le prove condivise attraverso la

piattaforma, a sostegno della necessità di assicurare l'ammissibilità delle prove dinanzi a un organo giurisdizionale.

Altre funzioni

Oltre a queste funzioni chiave, la piattaforma offrirà anche quanto segue:

- funzioni relative alla gestione quotidiana della SIC durante la sua fase operativa e post-operativa (valutazione);
- supporto per i processi amministrativi e finanziari;
- varie capacità tecniche a sostegno dei processi operativi e amministrativi, compresa l'integrazione con i servizi elettronici relativi alle SIC già ospitati presso Eurojust e gestiti dal segretariato delle SIC, ossia finanziamento delle SIC, valutazione delle SIC e area riservata delle SIC, che consentono di ottenere informazioni e documenti pertinenti senza bisogno di collegarsi separatamente alla piattaforma e ai servizi offerti dal segretariato delle SIC.

Diritti di accesso

Si presterà particolare attenzione ai diritti di accesso alla piattaforma. Il principio di partenza della piattaforma sarà che la gestione dei diritti di accesso spetta all'amministratore o agli amministratori dello spazio SIC provenienti dagli Stati membri partecipanti alle squadre investigative comuni. Gli amministratori saranno incaricati di concedere l'accesso, durante le fasi operative e post-operative della SIC, a:

- rappresentanti degli altri Stati membri che partecipano alla SIC;
- rappresentanti di paesi terzi che sono anche membri di una determinata SIC;
- rappresentanti di Eurojust, Europol, della Procura europea, dell'OLAF e di altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione; e
- rappresentanti del segretariato delle SIC.

L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC avranno inoltre la possibilità di limitare l'accesso a parti di informazioni e prove solo a coloro che ne sono interessati, compresi i permessi di accesso granulare caso per caso. Tale restrizione riguarderebbe tutti gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC, siano essi gli Stati membri, i paesi terzi, gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'Unione o il segretariato delle SIC.

Occorre sottolineare che eu-LISA, in qualità di fornitore di hosting, non avrà accesso ai dati conservati o scambiati attraverso la piattaforma. Non sarà inoltre coinvolta nella gestione dei diritti d'accesso, tranne che per il processo iniziale di concessione dei diritti d'accesso all'amministratore o agli amministratori dello spazio SIC in base all'apposito accordo firmato. L'architettura della piattaforma deve offrire adeguate garanzie affinché ciò avvenga.

I diritti di accesso degli organi, degli uffici e delle agenzie competenti dell'Unione dovrebbero essere definiti in funzione del sostegno operativo che forniscono alle squadre investigative comuni, coprendo tutte le fasi del procedimento, dal momento della firma dell'accordo SIC fino al termine della fase di valutazione. Per quanto riguarda quest'ultima, la piattaforma deve prevedere diritti di accesso per il segretariato delle SIC, che svolge un ruolo importante in questo processo. Il segretariato delle SIC potrebbe anche occuparsi dell'assistenza amministrativa della piattaforma, compresa la gestione dei diritti di accesso, sempre che l'amministratore, o gli amministratori, dello spazio SIC di ogni singola squadra investigativa comune prevedano tale ruolo.

Tenendo presente il ruolo crescente dei paesi terzi nella riuscita dell'azione penale nei confronti delle forme gravi di criminalità organizzata e terrorismo, la piattaforma sarà disponibile anche per loro, se fanno parte di un accordo SIC. Tuttavia i diritti di accesso specifici dipenderanno dal loro ruolo in una determinata SIC e dovranno essere stabiliti dall'amministratore o dagli amministratori dello spazio SIC per ogni rispettiva squadra investigativa comune. Al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati, e in linea con le procedure attualmente applicabili, prima di concedere l'accesso a un determinato paese terzo, l'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC dovranno valutare accuratamente gli aspetti relativi alla protezione dei dati rispetto alle norme applicabili, segnatamente la direttiva 2016/680[8].

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il rafforzamento delle indagini penali transfrontaliere e delle azioni penali svolte dalle SIC costituisce una parte cruciale della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La presente proposta è stata annunciata nella comunicazione della Commissione sulla digitalizzazione della giustizia nell'UE[9] nel contesto di un'iniziativa più ampia volta a consentire la comunicazione e lo scambio elettronici sicuri di informazioni e documenti tra organi giurisdizionali, autorità nazionali e agenzie di giustizia e affari interni. Essa fa anche parte del pacchetto sulla digitalizzazione della giustizia contenuto nel programma di lavoro della Commissione per il 2021 sotto il titolo "Un nuovo slancio per la democrazia europea"[10].

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con la strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza[11], il programma di lotta al terrorismo dell'UE[12] e la strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata[13].

Data la natura altamente sensibile delle informazioni scambiate, è essenziale che l'attuazione dell'approccio del pacchetto sulla digitalizzazione della giustizia, anche attraverso la presente proposta, avvenga in modo da garantire solidi standard di sicurezza informatica. Questo è coerente con l'approccio delineato nella strategia sulla sicurezza informatica dell'UE e nella proposta della Commissione di una direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione ("la direttiva NIS 2"), che mira a migliorare ulteriormente le capacità di sicurezza informatica di soggetti pubblici e privati, delle autorità competenti e dell'Unione nel suo complesso nel campo della cibersicurezza e della protezione delle infrastrutture critiche. Sebbene il sistema giudiziario negli Stati membri non rientri nell'ambito della proposta NIS2, è essenziale che questi ultimi mettano in atto misure nazionali a garanzia di un livello comparabile di sicurezza informatica.

---

8 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

9 Comunicazione della Commissione Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità (COM(2020) 710 final del 2.12.2020).

10 Comunicazione della Commissione Programma di lavoro della Commissione per il 2021, Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020) 690 final).

11 Comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM(2020) 605 final).

12 Comunicazione della Commissione Un programma di lotta al terrorismo dell'UE (COM(2020) 795 final).

13 Comunicazione della Commissione Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 (COM(2021) 170 final).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In linea con tale articolo, l'UE ha la facoltà di adottare misure volte a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale.

In linea con gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

In linea con gli articoli da 1 a 3 del protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda può notificare per iscritto al presidente del Consiglio che desidera partecipare all'adozione e applicazione di una delle misure proposte, qualora ne abbia diritto. La notifica deve essere trasmessa entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

In virtù del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, l'UE interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell'UE. Occorre inoltre che la natura e l'intensità di una determinata misura corrispondano al problema individuato.

La creazione di una piattaforma informatica comune a livello dell'Unione a sostegno delle SIC, che consenta agli Stati membri di utilizzare una soluzione tecnologica indipendente dall'infrastruttura informatica nazionale, non può essere realizzata né unilateralmente a livello degli Stati membri né bilateralmente tra gli Stati membri. Si tratta, per sua natura, di un compito dell'UE. Spetta dunque all'Unione anche istituire uno strumento giuridicamente vincolante per creare un tale sistema e stabilire le condizioni in cui farlo funzionare.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, occorre che la natura e l'intensità di una determinata misura corrispondano al problema individuato.

Tutti i problemi descritti nel presente documento richiedono un sostegno a livello dell'Unione per essere affrontati efficacemente. Affrontare i problemi individualmente, ad esempio creando strumenti separati in grado di affrontare il problema delle comunicazioni, la mancanza di un meccanismo di scambio di dati, ecc. sarebbe molto più costoso e creerebbe un onere amministrativo per le SIC. La piattaforma informatica a livello dell'Unione è l'unico modo per fornire alle SIC una soluzione tecnica moderna e comune che consenta loro di svolgere le indagini transfrontaliere in modo più efficiente.

Si può quindi concludere che l'azione a livello di UE per istituire la piattaforma come ausilio al funzionamento delle SIC è proporzionata ai problemi individuati che le squadre investigative comuni incontrano nello svolgimento della loro attività quotidiana.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La Commissione presenta una proposta di regolamento in quanto lo strumento giuridico proposto stabilisce un sistema centrale a livello di UE gestito dall'agenzia europea eu-LISA. La proposta modifica anche il regolamento (UE) n. 2018/1726. Un regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi. Garantisce quindi un'applicazione comune delle norme in tutta l'Unione e la loro entrata in vigore nello stesso momento. Garantisce inoltre la certezza del diritto prevenendo interpretazioni diverse tra uno Stato membro e l'altro ed evitando in tal modo una frammentazione del quadro giuridico.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Considerato che non sono state condotte consultazioni pubbliche per via del carattere specifico della proposta, la Commissione ha svolto un'ampia campagna di consultazione mirata per garantire che tutti i portatori di interessi avessero l'opportunità di esprimere le loro opinioni. La campagna ha coinvolto:

- procuratori, giudici e rappresentanti delle forze dell'ordine degli Stati membri;
- autorità nazionali degli Stati membri;
- esperti della rete delle SIC;
- esponenti del mondo accademico e professionisti del diritto penale dell'UE;
- esperti di protezione dei dati;
- rappresentanti di Eurojust, Europol e OLAF.

I portatori di interessi hanno avuto l'opportunità di esprimere il loro parere attraverso contatti bilaterali, riunioni di esperti, sondaggi online e contributi scritti.

Le consultazioni mirate organizzate tra marzo e luglio 2021 hanno raccolto opinioni sugli elementi relativi alla piattaforma dello studio sulla giustizia penale digitale, sulle funzioni che saranno svolte dalla futura piattaforma e sul regime o sui regimi di protezione dei dati applicabili.

Innanzitutto, tutti i portatori di interessi hanno accolto con favore l'iniziativa e hanno fornito un parere positivo sull'istituzione di una piattaforma come passo necessario verso la digitalizzazione della cooperazione tra le SIC.

Per quanto riguarda le questioni trasversali, la maggior parte dei portatori di interessi si è concentrata su:

- la semplicità della piattaforma in modo da poter essere utilizzata da tutti i professionisti interessati; uno strumento troppo farraginoso con flussi di lavoro complessi potrebbe creare problemi agli utenti e ne scoraggerebbe l'uso;
- la prevenzione di effetti negativi sui requisiti sostanziali o giuridici dell'attività degli investigatori, in modo che la piattaforma non comprometta il corretto funzionamento di una SIC;

- la sicurezza della piattaforma: il livello di protezione è di cruciale importanza affinché i professionisti possano essere sicuri che gli esiti delle loro indagini nazionali che vengono condivisi attraverso la piattaforma non siano divulgati in modo incontrollato.

Si sono svolte anche alcune discussioni sull'ente incaricato dello sviluppo e della gestione futuri della piattaforma. Sono stati valutati gli scenari seguenti:

- creazione della piattaforma da parte della Commissione e messa a disposizione degli Stati membri affinché la possano attuare all'occorrenza all'interno della propria infrastruttura;
- creazione della piattaforma e sua attuazione presso la Commissione;
- creazione della piattaforma e sua attuazione presso una delle agenzie GAI direttamente coinvolte nel sostegno alle autorità degli Stati membri per la lotta alla criminalità (ad esempio Eurojust);
- creazione della piattaforma e sua attuazione presso eu-LISA.

Tutti i portatori di interessi consultati, tra cui Eurojust ed Europol, hanno sostenuto l'opzione di affidare lo sviluppo e la manutenzione della piattaforma a eu-LISA. Hanno tutti riconosciuto la competenza di eu-LISA nel settore e la sua esperienza con sistemi informatici su larga scala che rispondono agli standard di sicurezza più avanzati. Inoltre questa opzione tiene conto del fatto che le SIC possono essere condotte senza il sostegno finanziario o il coinvolgimento operativo di Eurojust o Europol.

Indubbiamente le due funzioni chiave della piattaforma più discusse durante le consultazioni mirate sono state una sua possibile funzione per il processo di creazione di una SIC e la conservazione a livello centrale.

Processo amministrativo per l'istituzione di una SIC

Il punto di partenza di questa discussione è stata la relazione finale dello studio sulla giustizia penale digitale, nel quale si raccomanda che la piattaforma di collaborazione per le SIC preveda anche la fase pre-operativa di queste ultime, ossia il processo amministrativo per la creazione di una SIC. Una siffatta soluzione presenta numerosi vantaggi, tra cui:

- la possibilità di scambiare documenti transfrontalieri in modo sicuro ed efficiente, che comporta la firma di un accordo SIC;
- una funzione di traduzione automatica;
- un inventario delle procedure da seguire durante il processo di creazione di una SIC;
- il supporto per varie firme elettroniche.

Tuttavia durante le consultazioni con i portatori di interessi è stato stabilito che nella maggior parte degli Stati membri i soggetti che partecipano al processo di creazione delle SIC siano completamente diversi da coloro che sono membri delle squadre investigative comuni una volta create. Inoltre spesso la decisione di partecipare a una SIC dipende da qualcuno che non sarà necessariamente un membro della SIC stessa, ad esempio il procuratore generale o anche il ministro della Giustizia. Di conseguenza, per includere il processo amministrativo di creazione di una SIC nella piattaforma occorrerebbe abbandonare il modello sopra descritto di spazi SIC isolati e introdurre un flusso di lavoro separato di gestione dei diritti di accesso. Un siffatto scenario complicherebbe enormemente il concetto di facile uso previsto per la

piattaforma e richiederebbe l'attuazione di flussi di lavoro amministrativi poco chiari e che richiedono molto tempo.

Pertanto, in seguito alle consultazioni mirate, lo scenario raccomandato sarebbe quello di inserire il processo di creazione delle SIC all'interno del sistema digitale di scambio di prove elettroniche (*e-Evidence Digital Exchange System*, eEDES) attualmente in fase di attuazione da parte della Commissione. Questa soluzione da un lato risponderebbe alle esigenze amministrative dei portatori di interessi e, dall'altro, non complicherebbe il funzionamento quotidiano della futura piattaforma.

Conservazione a livello centrale

Una delle funzioni più importanti della piattaforma sarà lo scambio di informazioni e prove tra i membri delle SIC e altri partecipanti. Tale funzione potrebbe essere implementata in tre modi diversi:

(1) una semplice funzione di upload/download: i dati sarebbero caricati sulla piattaforma da un membro/partecipante della SIC e sarebbero conservati a livello centrale solo fino a quando gli altri membri/partecipanti della SIC non li scaricano;

(2) una conservazione temporanea flessibile: oltre al semplice upload/download, esisterebbe la possibilità di conservare i dati nella piattaforma per un certo periodo di tempo, ad esempio una settimana, un mese, ecc. Il membro/partecipante che carica i dati definirebbe la durata e i diritti di accesso;

(3) una conservazione permanente: tutti i dati scambiati sarebbero conservati per tutta la durata della SIC; il membro/partecipante che carica i dati definirebbe precisi diritti di accesso agli stessi. Quest'opzione costituirebbe un "fascicolo giudiziario SIC comune".

Sebbene le SIC consentano la comunicazione diretta, la cooperazione e l'azione coordinata, le indagini nazionali sottostanti rimangono separate e indipendenti. La possibilità di creare un fascicolo giudiziario comune per integrare le indagini nazionali non è prevista dall'attuale quadro giuridico. Quasi tutti i portatori di interessi hanno quindi respinto l'opzione di conservazione permanente (opzione 3). In effetti, in alcuni Stati membri la creazione di un tale fascicolo giudiziario solleverebbe serie questioni relative alle procedure penali, poiché non tutte le informazioni delle SIC sono necessariamente condivise tra tutti i loro membri. Gli investigatori di un paese spesso non hanno bisogno di accedere a tutte le informazioni pertinenti dell'indagine dell'altro paese che partecipa alla stessa SIC.

Sebbene le altre due opzioni siano state appoggiate più o meno nella stessa misura dai professionisti, l'opzione preferita è quella di dotare la piattaforma della semplice funzione di upload/download (opzione 1). Tale funzione impedirebbe agli utenti della piattaforma di visualizzare i dati prima di scaricarli. Essa impedirebbe anche la conservazione centrale dei dati scambiati, vale a dire che i dati sarebbero conservati a livello centrale fino a quando sono scaricati dall'altra parte, ma per non più di quattro settimane. La ragione principale di questa scelta è stata la preoccupazione che qualsiasi conservazione di dati operativi, al di là del requisito tecnico per inviarli da una parte all'altra, genererebbe almeno un fascicolo comune temporaneo e possibili ulteriori domande. Ad esempio, le richieste di accesso a tale fascicolo. Tuttavia questo strumento non dovrebbe modificare le indagini separate e i fascicoli nazionali separati, ai quali continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali.

Sebbene la mancanza di una conservazione a livello centrale possa impedire di inserire nella piattaforma varie funzioni tecniche aggiuntive, ad esempio un'interfaccia con uno strumento di analisi dei reati, uno strumento di ricerca, un convertitore testo-voce, un convertitore

voce-testo, il riconoscimento ottico dei caratteri, ecc., i portatori di interessi hanno ritenuto che tali funzioni si sovrapporrebbero agli strumenti già forniti da altre agenzie (principalmente da Europol). Occorre inoltre sottolineare che anche in assenza di una conservazione centrale di informazioni e prove, alcune informazioni di base sarebbero conservate a livello centrale per consentire ai membri delle SIC di rintracciare i dati scambiati.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sulle risultanze dello studio condotto sulla giustizia penale digitale[14]. Lo studio ha esaminato le necessità e le possibilità per creare un "progetto di giustizia penale digitale transfrontaliera", un ecosistema informatico veloce, affidabile e sicuro per consentire alle autorità penali nazionali degli Stati membri di interagire con le loro controparti nazionali, con le agenzie di giustizia e affari interni (GAI) e con gli organismi dell'UE nel settore GAI.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto in quanto la proposta mira solo a istituire una soluzione tecnica come ausilio al funzionamento delle SIC, senza modificare i principi primari su cui si basano i quadri giuridici per la creazione di una squadra investigativa comune.

La proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione[15] che contiene una descrizione dettagliata del problema e stabilisce gli obiettivi della proposta. Esso analizza anche la soluzione proposta alla luce della sua efficacia, indica i vantaggi dell'iniziativa e anche i suoi potenziali effetti sui diritti fondamentali.

Il documento di lavoro spiega che l'istituzione della piattaforma dovrebbe rendere più efficiente ed efficace la cooperazione all'interno delle SIC. Tutte le future funzionalità della piattaforma, a partire dagli strumenti di comunicazione, attraverso il meccanismo di scambio di dati, fino alla gestione collaborativa delle SIC, sono tese a far risparmiare tempo e costi a chi partecipa alle attività delle squadre investigative comuni. Sebbene l'uso della piattaforma sia facoltativo, si prevede che i professionisti si renderanno presto conto del suo valore aggiunto e la utilizzeranno sistematicamente per le cause transfrontaliere. La piattaforma consentirebbe di accelerare il flusso di informazioni tra i suoi utenti, di aumentare la sicurezza dei dati scambiati e di migliorare la trasparenza. Si prevedono inoltre effetti sulla semplificazione e sugli oneri amministrativi. Di conseguenza, un funzionamento più efficiente delle SIC migliorerebbe la collaborazione generale tra gli Stati membri nelle indagini e nell'azione penale condotta nei confronti dei reati transfrontalieri.

- **Diritti fondamentali**

Non si prevedono effetti di rilievo sui diritti fondamentali, dal momento che la base giuridica per gli scambi di informazioni e prove all'interno di una SIC non subirebbe modifiche. Tuttavia, come spiegato più dettagliatamente in seguito, la soluzione proposta sarà conforme ai diritti e alle libertà fondamentali sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[16], compreso il diritto alla protezione dei dati personali. A tale proposito,

---

14 Giustizia penale digitale transfrontaliera, relazione finale, https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1.

15 SWD(2021) 390.

16 GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

essa sarà conforme anche alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e agli altri obblighi di diritto internazionale in materia di diritti umani.

Poiché l'istituzione della piattaforma a livello di UE implicherebbe il trattamento di dati personali, occorre mettere in atto adeguate garanzie di protezione degli stessi. Ai fini della legalità dello scambio di informazioni e prove, la piattaforma rispetterebbe pienamente le norme dell'UE in materia di protezione dei dati. La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicherebbe al trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. Si applicherebbe anche il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. Tali garanzie legali dovrebbero coincidere con l'allineamento dell'approccio alla protezione dei dati per le SIC alle attuali norme sulla protezione dei dati, secondo quanto proposto dalla Commissione il 20 gennaio 2021[17].

Per quanto riguarda la componente centralizzata della piattaforma, ossia il meccanismo di upload/download che consente la conservazione temporanea dei dati operativi fino al momento in cui sono scaricati, gli effetti sulla protezione dei dati sono considerati limitati in quanto:

- i dati personali sarebbero scambiati da un gruppo molto limitato di soggetti che fanno parte di uno spazio di collaborazione SIC isolato;
- i dati personali sarebbero conservati a livello centrale solo per motivi tecnici e sarebbero cancellati non appena scaricati da tutti i destinatari;
- il periodo di conservazione sarebbe fissato a un massimo di quattro settimane e sarebbe applicato automaticamente;
- lo scambio di dati personali sarebbe limitato alla finalità per la quale sono stati ottenuti;
- eu-LISA non avrebbe accesso ai dati e svolgerebbe il ruolo di responsabile del trattamento;
- sarebbe giustificato un titolare del trattamento separato per ogni entità che carica i dati personali, a accezione dei paesi terzi;
- gli scambi di dati personali considerati come trasferimenti internazionali verso paesi terzi che fanno parte di una determinata SIC richiederebbero sempre una base giuridica nel diritto dell'Unione o dello Stato membro applicabile a tali trasferimenti;
- i dati personali caricati nello spazio di collaborazione SIC da paesi terzi sarebbero sotto la responsabilità di un amministratore dello spazio SIC che dovrebbe controllare tali dati prima che possano essere scaricati da altri utenti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta di regolamento che istituisce la piattaforma prevede i costi seguenti:

[17] COM (2021) 21 final - Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali.

- sviluppo della piattaforma - il costo una tantum sostenuto per eu-LISA;
- manutenzione tecnica e funzionamento della piattaforma - il costo ricorrente sostenuto per eu-LISA;
- sviluppo dei necessari adeguamenti tecnici dei sistemi informatici pertinenti ospitati presso Eurojust, ossia finanziamento delle SIC, valutazione delle SIC e area riservata delle SIC, per integrarli parzialmente con la piattaforma - il costo una tantum sostenuto per Eurojust;
- manutenzione tecnica e interventi sugli adeguamenti dei sistemi informatici ospitati presso Eurojust - il costo ricorrente sostenuto per Eurojust;
- assistenza amministrativa agli utenti della piattaforma per conto dell'amministratore o degli amministratori dello spazio SIC - il costo ricorrente sostenuto per Eurojust (il segretariato delle SIC).

Per quanto riguarda l'accesso degli Stati membri alla piattaforma, non sono previsti costi tecnici per via della natura basata sul web della componente centralizzata della piattaforma, che non richiederebbe alcun adeguamento dell'infrastruttura tecnica nazionale. Lo stesso vale per il software di comunicazione, che dovrebbe semplicemente essere scaricato su ogni dispositivo degli utenti della piattaforma per le SIC. L'accesso alla piattaforma per gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'Unione sarebbe guidato dagli stessi principi e non comporterebbe alcun costo per loro.

I costi per eu-LISA ed Eurojust sono spiegati in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata. In totale, eu-LISA richiederebbe le risorse finanziarie e umane seguenti per sviluppare, mantenere e far funzionare la piattaforma di collaborazione per le SIC:

- costo di costruzione una tantum - 8,4 milioni di EUR;
- costo annuale di manutenzione e funzionamento - 1,7 milioni di EUR;
- personale - 4 AT ETP a partire dal 2024, 4 AT ETP dal 2025 e 2 AC ETP dal 2026 (10 in totale).

I costi per eu-LISA si riferiscono all'hosting della piattaforma nel suo sito operativo a Strasburgo/Francia e nel sito di riserva a Sankt Johann/Austria.

In totale, Eurojust (compreso il segretariato delle SIC) richiederebbe le risorse finanziarie e umane seguenti:

- per lo sviluppo, la manutenzione e gli interventi dei necessari adeguamenti tecnici dei sistemi informatici di Eurojust, vale a dire il finanziamento delle SIC, la valutazione delle SIC e l'area riservata delle SIC, al fine di integrarli parzialmente con la piattaforma: 0,250 milioni di EUR nel 2025 (una tantum) e 1 ETP - un profilo tecnico - a partire dal 2025;
- per l'assistenza amministrativa del segretariato delle SIC agli utenti della piattaforma per conto dell'amministratore o degli amministratori dello spazio SIC: 2 ETP a partire dal 2026.

Tali costi sarebbero sostenuti dal bilancio generale dell'Unione e dovrebbero riflettersi nel bilancio di entrambe le agenzie.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il monitoraggio e la valutazione dello sviluppo e del funzionamento tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC sono essenziali e saranno applicati seguendo i principi delineati nell'approccio comune sulle agenzie decentrate[18].

Una volta completato lo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, eu-LISA presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra in che modo sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi.

Due anni dopo l'entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e successivamente ogni anno, eu-LISA presenterà alla Commissione una relazione sul suo funzionamento tecnico, compresa la sicurezza.

Quattro anni dopo l'entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettuerà una valutazione globale, trasmettendo la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

CAPO I Disposizioni generali

L'*articolo 1* definisce l'oggetto del regolamento. La "piattaforma di collaborazione per le SIC" è una piattaforma informatica centralizzata a livello UE per coloro che sono coinvolti nelle SIC, affinché possano collaborare, comunicare in modo sicuro tra loro e condividere informazioni e prove. Il regolamento stabilisce anche norme sulla suddivisione delle responsabilità tra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC ed eu-LISA, l'organizzazione responsabile dello sviluppo e della manutenzione della piattaforma. Esso stabilisce le condizioni in base alle quali agli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC può essere accordato l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC. Stabilisce inoltre specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati, necessarie per integrare le disposizioni in vigore e per conseguire globalmente un livello adeguato di protezione e sicurezza dei dati e di salvaguardia dei diritti fondamentali degli interessati.

L'*articolo 2* definisce l'ambito di applicazione del regolamento. Il regolamento si applica al trattamento delle informazioni, compresi i dati personali, nel contesto di una SIC. Questo include lo scambio e la conservazione di prove e informazioni operative nonché di informazioni non operative. Il regolamento riguarda le fasi operative e post-operative di una squadra investigativa comune, a partire dal momento in cui i suoi membri firmano il pertinente accordo SIC.

L'*articolo 3* definisce i termini utilizzati nel regolamento.

L'*articolo 4* descrive l'architettura tecnica della piattaforma di collaborazione per le SIC. La piattaforma di collaborazione per le SIC dev'essere composta da un sistema di informazione centralizzato che consenta la conservazione temporanea dei dati a livello centrale; da un software di comunicazione che consenta la conservazione locale dei dati di

[18] https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf.

comunicazione; e da un collegamento tra il sistema di informazione centralizzato e i pertinenti strumenti informatici che supportano il funzionamento delle SIC, ospitati presso Eurojust e gestiti dal segretariato delle SIC.

L'*articolo 5* stabilisce la finalità della piattaforma di collaborazione per le SIC, ossia agevolare il coordinamento e la gestione quotidiani di una SIC; lo scambio di informazioni operative e prove; comunicazioni sicure; la tracciabilità delle prove; e la valutazione di una SIC. Il sistema di informazione centralizzato sarà ospitato da eu-LISA presso i suoi siti tecnici.

Capo II Sviluppo e gestione operativa

L'*articolo 6* conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le condizioni per lo sviluppo tecnico e l'attuazione della piattaforma di collaborazione per le SIC. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. La procedura di comitato scelta è quella di esame. L'articolo 25 integra l'articolo 6 per quanto riguarda l'istituzione di tale procedura.

L'*articolo 7* assegna a eu-LISA il compito di progettare, sviluppare e gestire la piattaforma di collaborazione per le SIC, data la sua esperienza nella gestione di sistemi su larga scala in campo giuridico e degli affari interni. Il suo mandato dovrebbe essere modificato per tenere conto di tali nuovi compiti. eu-LISA dovrebbe essere dotata di finanziamenti e personale adeguati per esercitare le sue responsabilità a norma del presente regolamento.

L'*articolo 8* impone agli Stati membri di mettere in atto modalità tecniche affinché le loro autorità competenti possano accedere alla piattaforma di collaborazione per le SIC in linea con il regolamento.

L'*articolo 9* stabilisce che gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'Unione devono mettere in atto modalità tecniche per poter accedere alla piattaforma di collaborazione per le SIC in linea con il regolamento. Inoltre Eurojust è responsabile dell'adeguamento tecnico dei suoi sistemi per stabilire una connessione tra il sistema di informazione centralizzato e gli strumenti informatici pertinenti che sostengono il funzionamento delle SIC e sono gestiti dal segretariato delle SIC, in linea con l'articolo 4, lettera c).

L'*articolo 10* definisce il mandato, la composizione e gli aspetti organizzativi di un consiglio di gestione del programma che dovrà essere istituito dal consiglio di amministrazione di eu-LISA. Tale consiglio di gestione del programma deve gestire adeguatamente la fase di progettazione e sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC.

L'*articolo 11* definisce il mandato, la composizione e gli aspetti organizzativi di un gruppo consultivo che sarà istituito da eu-LISA. Il gruppo consultivo fornirà consulenza tecnica relativa alla piattaforma di collaborazione per le SIC, in particolare nell'ambito della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.

Capo III Accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC

L'*articolo 12* disciplina l'accesso agli spazi di collaborazione SIC da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Dopo la firma dell'accordo SIC, per ogni squadra investigativa comune occorre creare uno spazio di collaborazione all'interno della piattaforma di collaborazione per le SIC. Lo spazio di collaborazione SIC deve essere aperto dall'amministratore o dagli amministratori dello stesso, con il supporto tecnico di eu-LISA.

In base all'accordo SIC, l'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC devono definire i diritti di accesso allo spazio di collaborazione SIC.

L'*articolo 13* stabilisce che l'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere l'accesso agli spazi di collaborazione SIC agli organi, agli uffici e alle agenzie competenti dell'Unione per l'adempimento dei loro compiti statutari.

L'*articolo 14* afferma che ai fini dell'articolo 5, l'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere l'accesso agli spazi di collaborazione SIC a paesi terzi che hanno firmato un particolare accordo SIC. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC devono garantire che gli scambi di informazioni operative con paesi terzi ai quali è stato accordato l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC siano limitati allo scopo e soggetti alle condizioni dell'accordo SIC. Gli Stati membri devono garantire che i trasferimenti di dati personali a paesi terzi ai quali è stato accordato l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC avvengano solo quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nel capo V della direttiva 2016/680.

Capo IV Sicurezza e responsabilità

L'*articolo 15* impone a eu-LISA di adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza della piattaforma di collaborazione per le SIC e la sicurezza dei dati all'interno della piattaforma stessa.

L'*articolo 16* si riferisce alla responsabilità degli Stati membri o degli organi, degli uffici o delle agenzie competenti dell'Unione e alle richieste di risarcimento nei loro confronti.

Capo V Protezione dei dati

L'*articolo 17* disciplina il periodo di conservazione dei dati operativi, secondo quanto definito nell'articolo 3. Tali dati operativi devono essere conservati nel sistema di informazione centralizzato per tutto il tempo necessario affinché tutti gli utenti li possano scaricare. Il periodo di conservazione non deve superare le quattro settimane. Alla scadenza di tale periodo, la registrazione dei dati dev'essere cancellata automaticamente dal sistema centralizzato.

L'*articolo 18* disciplina il periodo di conservazione dei dati non operativi, secondo quando definito nell'articolo 3. I dati non operativi devono essere conservati nel sistema di informazione centralizzato fino al completamento della valutazione. Il periodo di conservazione non deve superare i cinque anni. Alla scadenza di tale periodo, la registrazione dei dati dev'essere cancellata automaticamente dal sistema centralizzato.

L'*articolo 19* disciplina chi sono i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento dei dati. Chiarisce che ogni autorità competente degli Stati membri e, se del caso, Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF o qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione, è titolare del trattamento dei dati in linea con le norme dell'Unione sulla protezione dei dati applicabili per il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. eu-LISA deve essere considerata la responsabile del trattamento dei dati in linea con il regolamento (UE) 2018/1725 per i dati personali scambiati attraverso la piattaforma di collaborazione per le SIC e conservati nella stessa. Quando un paese terzo carica informazioni operative o prove nella piattaforma di collaborazione per le SIC, tali informazioni o prove devono essere esaminate da un amministratore dello spazio SIC prima di poter essere scaricate da altri utenti della piattaforma.

L'*articolo 20* limita le finalità del trattamento dei dati personali inseriti nella piattaforma di collaborazione per le SIC. Tali dati devono essere trattati solo per lo scambio di prove e informazioni operative tra gli utenti della piattaforma e lo scambio di dati non operativi tra gli utenti della piattaforma di collaborazione per la gestione della SIC. L'accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC dev'essere limitato al personale autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri e di paesi terzi, di Eurojust, Europol, della Procura europea, dell'OLAF e di altri organi, uffici o agenzie competenti dell'Unione. L'accesso dev'essere limitato anche a quanto necessario all'assolvimento dei compiti, conformemente al fine di cui al paragrafo 1, e a quanto necessario e proporzionato agli obiettivi perseguiti.

L'*articolo 21* disciplina la tenuta dei registri. Esso stabilisce che eu-LISA deve garantire che l'accesso al sistema di informazione centralizzato e tutti i trattamenti di dati nel sistema di informazione centralizzato siano registrati al fine di verificare l'ammissibilità delle richieste, monitorare l'integrità e la sicurezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati, nonché a fini di verifica interna.

Capo VI Disposizioni finali

L'*articolo 22* definisce gli obblighi di eu-LISA e della Commissione in materia di presentazione di relazioni e di revisione. Quattro anni dopo l'entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettuerà una valutazione globale.

L'*articolo 23* stabilisce che i costi sostenuti per istituire e gestire la piattaforma di collaborazione per le SIC devono essere sostenuti dal bilancio generale dell'Unione.

L'*articolo 24* stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte prima che la Commissione determini la data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC.

L'*articolo 25* disciplina la procedura di comitato da utilizzare, sulla base di una disposizione standard.

L'*articolo 26* indica le modifiche del regolamento (UE) n. 2018/1726 per quanto riguarda le nuove responsabilità e i nuovi compiti di eu-LISA.

L'*articolo 27* dispone che il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2021/0391 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone Al tempo stesso, l'Unione deve garantire che tale spazio comune resti un luogo sicuro. Tale obiettivo può essere conseguito solo attraverso misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità, compresi la criminalità organizzata e il terrorismo.

(2) Si tratta di un compito particolarmente impegnativo laddove la criminalità assume una dimensione transfrontaliera sul territorio di più Stati membri e/o paesi terzi. In tali situazioni gli Stati membri devono poter unire le loro forze e le loro azioni per poter svolgere in modo efficace ed efficiente, a livello transfrontaliero, indagini e azione penale, per le quali lo scambio di informazioni e di prove è fondamentale. Uno degli strumenti più incisivi ai fini di tale cooperazione transfrontaliera è rappresentato dalle squadre investigative comuni (SIC), che consentono una collaborazione e comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie e di contrasto di diversi Stati membri ed eventualmente di paesi terzi per organizzare azioni ed indagini nel modo più fruttuoso. Le SIC vengono costituite, per uno scopo determinato e una durata limitata, dalle autorità competenti di due o più Stati membri ed eventualmente di paesi terzi per svolgere congiuntamente indagini penali con incidenza transfrontaliera.

(3) L'*acquis* dell'Unione prevede due quadri giuridici per la creazione di SIC con la partecipazione di almeno due Stati membri: la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio[19] e l'articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea[20]. I paesi terzi possono essere

[19] Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

[20] GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

coinvolti come parti nelle SIC laddove esista una base giuridica per tale partecipazione, come l'articolo 20 del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale[21] e l'articolo 5 dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America[22].

(4) I quadri giuridici esistenti a livello dell'Unione europea non stabiliscono le modalità di scambio di informazioni e di comunicazione fra i soggetti partecipanti alle SIC. Tali soggetti raggiungono un accordo sugli scambi di informazioni e sulla comunicazione in base alle esigenze e ai mezzi disponibili. Manca tuttavia un apposito canale sicuro ed efficace di cui tutti i partecipanti potrebbero avvalersi e attraverso cui potrebbero prontamente scambiare ampie quantità di informazioni e di prove o instaurare una comunicazione sicura ed efficace. Non esiste inoltre un sistema di ausilio alla gestione quotidiana delle SIC, compresa la tracciabilità delle prove scambiate fra i partecipanti.

(5) Alla luce delle crescenti possibilità di infiltrazione della criminalità nei sistemi di tecnologia dell'informazione (IT), la situazione attuale potrebbe ostacolare l'efficacia e l'efficienza delle indagini transfrontaliere come pure compromettere e rallentare le indagini e l'esercizio dell'azione penale, con un conseguente incremento di costi. Le autorità giudiziarie e di contrasto, in particolare, devono garantire che i loro sistemi siano il più possibile sicuri e che tutti i membri della SIC possano collegarsi e interagire facilmente, indipendentemente dai loro sistemi nazionali.

(6) La rapidità e l'efficienza degli scambi fra i soggetti partecipanti alle SIC potrebbero aumentare significativamente grazie alla creazione di una specifica piattaforma informatica come ausilio al loro funzionamento. È pertanto necessario stabilire delle norme per l'istituzione di una piattaforma informatica centralizzata ("piattaforma di collaborazione per le SIC") a livello dell'Unione per aiutare le SIC a lavorare insieme, a comunicare in sicurezza e a condividere informazioni e prove.

(7) La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe venire utilizzata solo quando una delle basi giuridiche dell'Unione è, fra l'altro, una base giuridica per le SIC. Per tutte le SIC fondate esclusivamente su basi giuridiche internazionali, la piattaforma, finanziata dal bilancio dell'Unione e sviluppata in base alla legislazione dell'Unione, non dovrebbe essere utilizzata. Tuttavia, qualora un paese terzo sia parte di un accordo SIC che, oltre alla base giuridica internazionale, enumeri una delle basi giuridiche dell'Unione, le sue autorità competenti dovrebbero essere considerate membri della SIC.

(8) La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere utilizzata su base volontaria. Tuttavia, dato il suo valore aggiunto per le indagini transfrontaliere, il suo uso è fortemente incoraggiato. L'uso o meno della piattaforma di collaborazione per le SIC non dovrebbe pregiudicare la legalità delle altre forme di comunicazione o di scambio di informazioni né dovrebbe incidere su di esse, e non dovrebbe cambiare le modalità di costituzione, organizzazione o funzionamento delle SIC. L'istituzione della piattaforma di collaborazione per le SIC non dovrebbe avere ripercussioni sulle basi giuridiche su cui queste poggiano, né sulle norme procedurali nazionali applicabili alla raccolta e all'uso delle prove ottenute. La piattaforma dovrebbe solo fornire uno strumento informatico sicuro per migliorare la cooperazione e l'efficienza delle SIC.

---

21 STE n. 182.

22 GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.

(9) La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe interessare la fase operativa e post-operativa di una squadra, a partire dal momento in cui i suoi membri firmano il pertinente accordo SIC, fino alla conclusione della valutazione della squadra. Poiché i soggetti partecipanti al processo di costituzione di una SIC non corrispondono ai membri della SIC una volta creata, il processo di costituzione di una SIC, soprattutto il negoziato riguardante il contenuto e la firma dell'accordo SIC, non dovrebbe essere gestito dalla piattaforma di collaborazione. Tuttavia, vista la necessità di disporre di uno strumento elettronico come ausilio per il processo di firma di una SIC, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di inserire tale processo nel sistema digitale di scambio di prove elettroniche (*e-Evidence Digital Exchange System*, eEDES).

(10) I membri di ogni SIC che si avvale dell'apposita piattaforma di collaborazione dovrebbero essere incoraggiati a effettuare una valutazione della squadra, durante la fase operativa della stessa oppure alla sua conclusione, utilizzando gli strumenti previsti dalla piattaforma.

(11) L'esistenza di un accordo SIC dovrebbe essere un presupposto indispensabile per l'uso della piattaforma di collaborazione per le SIC. Il contenuto di tutti i futuri accordi SIC dovrebbe essere adattato per tenere conto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

(12) Da un punto di vista operativo, la piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere composta da spazi di collaborazione isolati, creati per ogni singola SIC ospitata sulla piattaforma.

(13) Da un punto di vista tecnico la piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere accessibile tramite una connessione sicura via Internet, e dovrebbe comportare un sistema di informazione centralizzato accessibile attraverso un portale web, un software di comunicazione per dispositivi mobili e fissi, e un collegamento fra il sistema di informazione centralizzato e gli strumenti informatici rilevanti, come ausilio al funzionamento delle SIC e gestito dal segretariato delle SIC.

(14) Lo scopo della piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere facilitare il coordinamento e la gestione quotidiana di una squadra, garantire lo scambio e la conservazione temporanea di informazioni operative e di prove, consentire una comunicazione sicura e la tracciabilità delle prove, e supportare il processo di valutazione di una SIC. Tutti i soggetti partecipanti alle SIC dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare tutte le funzionalità della piattaforma di collaborazione e a sostituire il più possibile i canali di comunicazione e di scambio di dati attualmente utilizzati.

(15) La piattaforma di collaborazione per le SIC integra gli strumenti esistenti che consentono lo scambio sicuro di dati fra autorità giudiziarie e autorità di contrasto, come l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (*Secure Information Exchange Network Application* - SIENA)

(16) Le funzionalità di comunicazione della piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbero essere fornite da un software che consenta una comunicazione non tracciabile, conservata localmente sui dispositivi degli utenti.

(17) Dovrebbe essere garantita un'apposita funzione che consenta lo scambio di informazioni operative e di prove, compresi file di grosse dimensioni, mediante un meccanismo di caricamento/scaricamento progettato per conservare i dati a livello centrale solo per il limitato periodo di tempo necessario al loro trasferimento tecnico.

Non appena scaricati da tutti gli indirizzi, i dati dovrebbero essere automaticamente cancellati dalla piattaforma di collaborazione per le SIC.

(18) Data la sua esperienza di gestione di sistemi su larga scala nel settore della giustizia e degli affari interni, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio[23], dovrebbe essere incaricata della progettazione, dello sviluppo e del funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC utilizzando le funzioni esistenti di SIENA e altre funzioni di Europol per garantire la complementarità e l'interoperabilità. Pertanto il mandato di eu-LISA dovrebbe essere modificato per tenere conto di tali nuovi compiti e l'Agenzia dovrebbe ricevere finanziamenti e personale adeguati per esercitare le sue responsabilità a norma del presente regolamento. A tale riguardo, dovrebbero essere stabilite norme sulle responsabilità di eu-LISA come Agenzia incaricata dello sviluppo, del funzionamento tecnico e della manutenzione della piattaforma di collaborazione per le SIC.

(19) Nella progettazione della piattaforma di collaborazione per le SIC, eu-LISA dovrebbe garantire l'interoperabilità tecnica con SIENA.

(20) Dall'istituzione della rete di esperti nazionali sulle squadre investigative comuni ("rete delle SIC") conformemente al documento 11037/05 del Consiglio[24], il segretariato delle SIC coadiuva il lavoro di tale rete organizzando riunioni annuali e formazioni, raccogliendo e analizzando le relazioni di valutazione delle SIC e gestendo i programmi di finanziamento delle SIC di Eurojust. Dal 2011 il segretariato delle SIC è ospitato da Eurojust come unità distinta. Per consentire al segretariato delle SIC di aiutare gli utenti nell'applicazione pratica della piattaforma di collaborazione per le SIC, e fornire sostegno tecnico e amministrativo agli amministratori dello spazio SIC, Eurojust dovrebbe disporre di personale adeguato assegnato al segretariato delle SIC.

(21) Dato che attualmente esistono strumenti informatici di ausilio al funzionamento delle SIC, che sono ospitati presso Eurojust e gestiti dal segretariato delle SIC, è necessario collegare la piattaforma di collaborazione per le SIC con tali strumenti per facilitare la gestione delle squadre investigative comuni. A tal fine Eurojust dovrebbe garantire il necessario adattamento tecnico dei suoi sistemi per istituire tale collegamento. Eurojust dovrebbe essere dotato di finanziamenti e personale adeguati per esercitare le sue responsabilità a riguardo.

(22) Onde garantire una chiara assegnazione di diritti e compiti dovrebbero essere stabilite norme sulle responsabilità degli Stati membri, di Eurojust, di Europol, della Procura europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e degli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione, comprese le condizioni a cui tali soggetti possono utilizzare la piattaforma di collaborazione per le SIC a fini operativi.

---

[23] Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

[24] Consiglio dell'Unione europea, Risultato dei lavori del comitato dell'articolo 36 del 7 e 8 luglio 2005, punto 7 dell'ordine del giorno: Squadre investigative comuni — Proposta di designazione di esperti nazionali, 11037/05.

(23) Il presente regolamento stabilisce i dettagli relativi al mandato, alla composizione e agli aspetti organizzativi di un consiglio di gestione del programma che dovrebbe essere istituito dal consiglio di amministrazione di eu-LISA. Il consiglio di gestione del programma dovrebbe garantire l'adeguata gestione della fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC. È inoltre necessario stabilire i dettagli relativi al mandato, alla composizione e agli aspetti organizzativi di un gruppo consultivo che dovrebbe essere istituito da eu-LISA allo scopo di ottenere consulenza tecnica relativa alla piattaforma di collaborazione per le SIC, in particolare nell'ambito della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.

(24) Il presente regolamento stabilisce le norme di accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC e le necessarie garanzie. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC dovrebbero essere incaricati della gestione dei diritti d'accesso ai singoli spazi di collaborazione SIC Dovrebbero essere incaricati di concedere agli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC l'accesso durante le fasi operative e post-operative delle squadre investigative comuni. Gli amministratori dello spazio SIC dovrebbero poter trasferire le loro funzioni al segretariato delle SIC.

(25) Tenuto conto del carattere sensibile dei dati operativi scambiati fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC, detta piattaforma dovrebbe garantire un livello di sicurezza elevato. eu-LISA dovrebbe adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dello scambio dei dati utilizzando solidi algoritmi di crittografia end-to end per criptare i dati in transito o a riposo.

(26) Il presente regolamento stabilisce le norme sulla responsabilità degli Stati membri, di eu-LISA, di Eurojust, di Europol, della Procura europea, dell'OLAF e degli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione riguardo a danni materiali o immateriali che si verifichino come conseguenza di qualsiasi atto incompatibile con esso. Per quanto riguarda i paesi terzi, le clausole di responsabilità per danni materiali o immateriali dovrebbero essere contenute nei rispettivi accordi SIC.

(27) Il presente regolamento prevede inoltre specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati, riguardanti sia i dati operativi che i dati non operativi, necessarie per integrare le disposizioni in vigore e per conseguire globalmente un livello adeguato di protezione e sicurezza dei dati e di salvaguardia dei diritti fondamentali degli interessati.

(28) Al trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, è d'applicazione la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[25]. Per quanto riguarda il trattamento da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nel contesto del presente regolamento dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[26].

---

25 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

26 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi

(29) Se del caso, gli amministratori dello spazio SIC dovrebbero poter concedere l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai paesi terzi che sono parti di un accordo SIC. Qualsiasi trasferimento di dati personali a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali nel contesto di un accordo SIC è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/680. Gli scambi di dati operativi con i paesi terzi dovrebbero essere limitati a quelli necessari per conseguire gli obiettivi dell'accordo SIC.

(30) Ogniqualvolta un paese terzo carichi informazioni operative o prove in uno spazio di collaborazione SIC, l'amministratore dello spazio delle SIC dovrebbe verificare che tali informazioni o prove siano fornite per conseguire gli obiettivi dell'accordo SIC prima che possano essere scaricate da altri utenti della piattaforma.

(31) Qualora una squadra investigativa comune abbia più amministratori dello spazio SIC, essi, non appena creato lo spazio di collaborazione SIC che include i paesi terzi, dovrebbero concordare chi di loro sarà il titolare del trattamento dei dati caricati da tali paesi terzi.

(32) eu-LISA dovrebbe garantire che l'accesso al sistema di informazione centralizzato e tutti i trattamenti di dati nel sistema di informazione centralizzato siano registrati al fine di monitorare l'integrità e la sicurezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati, nonché a fini di verifica interna.

(33) Il presente regolamento impone a eu-LISA obblighi di informazione sullo sviluppo e sul funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC rispetto agli obiettivi concernenti la programmazione, i risultati tecnici, il rapporto costi/benefici, la sicurezza e la qualità del servizio. La Commissione dovrebbe inoltre effettuare una valutazione globale della piattaforma di collaborazione per le SIC quattro anni dopo l'entrata in funzione della stessa e successivamente ogni quattro anni.

(34) Ciascuno Stato membro, così come Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione dovrebbero sostenere i propri costi per l'uso della piattaforma di collaborazione per le SIC.

(35) Al fine di stabilire le condizioni per lo sviluppo tecnico e l'attuazione della piattaforma di collaborazione per le SIC è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27].

(36) La Commissione dovrebbe determinare la data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC una volta che siano stati adottati gli atti di esecuzione necessari allo sviluppo tecnico della piattaforma stessa, e che eu-LISA abbia effettuato un collaudo generale della piattaforma, in cooperazione con gli Stati membri.

(37) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire consentire l'efficace ed efficiente cooperazione, comunicazione e scambio di informazioni e di prove fra i membri della SIC, Eurojust, Europol, l'OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati

---

e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)

[27] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

membri ma, stabilendo norme comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(39) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il XXXX.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento:

(a) istituisce una piattaforma informatica (la "piattaforma di collaborazione per le SIC"), da utilizzarsi su base volontaria, per facilitare la cooperazione fra le autorità competenti partecipanti alle squadre investigative comuni ("SIC") costituite sulla base dell'articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, o della decisione quadro 2002/465/GAI;

(b) stabilisce le norme sulla ripartizione delle responsabilità fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC e l'Agenzia responsabile dello sviluppo e della manutenzione di tale piattaforma;

(c) fissa le condizioni alle quali gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC possono avere accesso a tale piattaforma;

(d) stabilisce specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati, necessarie per integrare le disposizioni in vigore e per conseguire globalmente un livello adeguato di protezione e sicurezza dei dati e di salvaguardia dei diritti fondamentali degli interessati.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni, compresi i dati personali, nel contesto di una SIC. Ciò comprende lo scambio e la conservazione di prove e informazioni operative come pure di informazioni non operative. Il presente

regolamento di applica alla fase operativa e post-operativa di una squadra investigativa comune, a partire dal momento in cui i suoi membri firmano il pertinente accordo SIC.

2. Il presente regolamento non modifica né incide in altro modo sulle disposizioni giuridiche vigenti relative all'istituzione, alla conduzione o alla valutazione delle SIC.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) "sistema di informazione centralizzato": un sistema informatico centrale in cui avvengono la conservazione e il trattamento dei dati relativi alle SIC;

(2) "software di comunicazione": un software che facilita l'accesso remoto ai sistemi e lo scambio di file e messaggi in formato testo, audio o video fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC;

(3) "autorità competenti": le autorità competenti a costituire una SIC ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2002/465/GAI e dell'articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, la Procura europea quando agisce nell'esercizio delle sue competenze ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, come pure le autorità competenti di un paese terzo quando sono parti di un accordo SIC in virtù di una base giuridica supplementare;

(4) "membri della SIC": i rappresentanti delle autorità competenti di cui al punto 3;

(5) "utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC": i membri della SIC, Eurojust, Europol, l'OLAF e altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione;

(6) "spazio di collaborazione SIC": uno spazio isolato individuale per ciascuna SIC ospitata sulla piattaforma di collaborazione per le SIC;

(7) "amministratore dello spazio SIC": un rappresentante delle autorità competenti dello Stato membro responsabile dello spazio di collaborazione SIC;

(8) "dati operativi": le informazioni e le prove trattate dalla piattaforma di collaborazione per le SIC durante la fase operativa di una SIC come ausilio alle indagini e all'azione penale transfrontaliere;

(9) "dati non operativi": dati amministrativi trattati dalla piattaforma di collaborazione per le SIC, in particolare per facilitare la gestione della SIC e la cooperazione quotidiana fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC.

Articolo 4

Architettura tecnica della piattaforma di collaborazione per le SIC

La piattaforma di collaborazione per le SIC consta di:

(a) un sistema di informazione centralizzato, che consente la conservazione temporanea dei dati a livello centrale;

(b) un software di comunicazione, che consente la conservazione a livello locale dei dati di comunicazione;

(c) un collegamento fra il sistema di informazione centralizzato e gli strumenti informatici rilevanti, ausilio al funzionamento delle SIC e gestiti dal segretariato delle SIC

Articolo 5

Finalità della piattaforma di collaborazione per le SIC

1. La finalità della piattaforma di collaborazione per le SIC è facilitare:

(a) il coordinamento e la gestione quotidiana di una SIC, tramite una serie di funzioni di supporto alle procedure amministrative e finanziarie all'interno della squadra;

(b) lo scambio e la conservazione temporanea di informazioni operative e di prove, compresi file di grosse dimensioni, tramite una funzione di caricamento e scaricamento;

(c) la sicurezza delle comunicazioni, tramite una funzione di messaggistica istantanea, chat, e conferenze audio e video;

(d) la tracciabilità delle prove, tramite un meccanismo di registrazione delle attività che consente di seguire tutte le prove scambiate attraverso la piattaforma di collaborazione per le SIC;

(e) la valutazione della SIC, tramite uno specifico processo di valutazione collaborativo.

2. Il sistema di informazione centralizzato è ospitato da eu-LISA presso i suoi siti tecnici.

CAPO II

Sviluppo e gestione operativa

Articolo 6

Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari allo sviluppo tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC quanto prima, in particolare gli atti riguardanti:

(a) l'elenco delle funzionalità necessarie per il coordinamento e la gestione quotidiana di una SIC;

(b) l'elenco delle funzionalità necessarie per la sicurezza delle comunicazioni;

(c) le specifiche operative del collegamento di cui all'articolo 4, lettera c);

(d) la sicurezza ai sensi dell'articolo 15;

(e) i registri tecnici ai sensi dell'articolo 21;

(f) le statistiche tecniche ai sensi dell'articolo 22;

(g) i requisiti di funzionamento e di disponibilità della piattaforma di collaborazione per le SIC.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25.

Articolo 7

Responsabilità di eu-LISA

1. L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA") stabilisce la progettazione dell'architettura fisica della piattaforma di collaborazione per le SIC, comprese le specifiche tecniche e l'evoluzione. La progettazione è approvata dal suo consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della Commissione.
2. eu-Lisa è responsabile dello sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC conformemente al principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Lo sviluppo comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto.
3. eu-LISA mette il software di comunicazione a disposizione degli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC.
4. eu-LISA sviluppa e realizza la piattaforma di collaborazione per le SIC quanto prima dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dopo l'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 6.
5. eu-LISA garantisce che la piattaforma di collaborazione per le SIC sia gestita conformemente al presente regolamento, agli atti di esecuzione di cui all'articolo 6, nonché conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
6. eu-LISA è responsabile della gestione operativa della piattaforma di collaborazione per le SIC. La gestione operativa della piattaforma di collaborazione per le SIC consiste nell'insieme dei compiti necessari per garantirne l'operatività in conformità del presente regolamento e comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che tale piattaforma funzioni a un livello soddisfacente conformemente alle specifiche tecniche.
7. eu-LISA assicura la formazione sull'uso pratico della piattaforma di collaborazione per le SIC.
8. eu-LISA non ha accesso agli spazi di collaborazione SIC.
9. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio[28], eu-LISA applica a tutti i membri del proprio personale che devono lavorare con i dati registrati nel sistema di informazione centralizzato adeguate norme in materia di segreto professionale o altri doveri equivalenti di riservatezza. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che ha lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le sue attività

[28] Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

Articolo 8

Responsabilità degli Stati membri

Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni tecniche necessarie per l'accesso delle proprie autorità competenti alla piattaforma di collaborazione per le SIC conformemente al presente regolamento.

Articolo 9

Responsabilità degli organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione

1. Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione adottano le disposizioni tecniche necessarie che permettono loro di accedere alla piattaforma di collaborazione per le SIC.

2. Eurojust è responsabile del necessario adattamento tecnico dei suoi sistemi, richiesto per istituire il collegamento di cui all'articolo 4, lettera c).

Articolo 10

Consiglio di gestione del programma

1. Prima della fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, il consiglio di amministrazione di eu-LISA istituisce un consiglio di gestione del programma.

2. Il consiglio di gestione del programma è costituito da dieci membri come segue:

(a) otto membri nominati dal consiglio di amministrazione;

(b) il presidente del gruppo consultivo di cui all'articolo 11;

(c) un membro nominato dalla Commissione.

3. Il consiglio di amministrazione di eu-LISA garantisce che i membri da esso nominati al consiglio di gestione del programma dispongano dell'esperienza e delle competenze necessarie in termini di sviluppo e gestione di sistemi IT a sostegno delle autorità giudiziarie.

4. eu-LISA partecipa ai lavori del consiglio di gestione del programma. A tal fine, rappresentanti di eu-LISA prendono parte alle riunioni del consiglio di gestione del programma allo scopo di riferire in merito ai lavori relativi alla progettazione e allo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC e a eventuali altri lavori e attività correlati.

5. Il consiglio di gestione del programma si riunisce almeno una volta a trimestre e più spesso se necessario. Esso garantisce l'adeguata gestione della fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC. Il consiglio di gestione del programma presenta regolarmente e se possibile mensilmente, relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di gestione del programma stabilisce il suo regolamento interno, che comprende in particolare disposizioni concernenti la presidenza, i luoghi di riunione, la preparazione delle riunioni, l'ammissione di esperti alle riunioni, e i piani di

comunicazione atti a garantire che siano tenuti completamente informati i membri non partecipanti del consiglio di amministrazione.

7. La presidenza del consiglio di gestione del programma è esercitata da uno Stato membro.

8. Il segretariato del consiglio di gestione del programma è assicurato da eu-LISA.

Articolo 11

Gruppo consultivo

1. eu-LISA istituisce un gruppo consultivo allo scopo di ottenere consulenza tecnica relativa alla piattaforma di collaborazione per le SIC, in particolare nell'ambito della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.

2. In fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, il gruppo consultivo è composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del segretariato delle SIC. È presieduto da eu-LISA. Esso:

(a) si riunisce regolarmente, se possibile almeno una volta al mese, fino all'entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC;

(b) dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di gestione del programma;

(c) fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma.

CAPO III

Accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC

Articolo 12

Accesso delle autorità competenti degli Stati membri agli spazi di collaborazione SIC

1. Dopo la firma di un accordo SIC, per ogni squadra investigativa comune è creato uno spazio di collaborazione SIC sulla piattaforma di collaborazione per le SIC.

2. Lo spazio di collaborazione SIC è aperto dall'amministratore o dagli amministratori dello spazio SIC, con l'assistenza tecnica di eu-LISA

3. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC stabiliscono i diritti di accesso allo spazio di collaborazione SIC degli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC sulla base dell'accordo SIC.

Articolo 13

Accesso degli organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione agli spazi di collaborazione SIC

1. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere a Eurojust, compreso il segretariato delle SIC, l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del

regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio[29]. In particolare, l'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere al segretariato delle SIC l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini di sostegno tecnico e amministrativo, compresa la gestione dei diritti di accesso.

2. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere a Europol l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio[30].

3. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere all'OLAF l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[31].

4. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere alla Procura europea l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939.

5. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere ad altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini dello svolgimento dei compiti stabiliti nei loro atti di base.

Articolo 14

Accesso delle autorità competenti di paesi terzi agli spazi di collaborazione SIC

1. Per le finalità elencate all'articolo 5, l'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC possono decidere di concedere l'accesso a uno spazio di collaborazione SIC alle autorità competenti di paesi terzi che hanno firmato uno specifico accordo SIC.

2. L'amministratore o gli amministratori dello spazio SIC provvedono affinché gli scambi di dati operativi con le autorità competenti dei paesi terzi cui è stato concesso l'accesso a uno spazio di collaborazione delle SIC siano limitati a quanto necessario ai fini dell'accordo SIC e siano soggetti alle condizioni ivi stabilite.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i loro trasferimenti di dati personali ai paesi terzi cui è stato concesso l'accesso a uno spazio di collaborazione delle SIC avvengano solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite al capo V della direttiva 2016/680.

---

29 Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (GU L 295 del 21.11.2018, p. 138).

30 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) (GU L 135 del 24.5.2016, p. 53).

31 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

CAPO IV

Sicurezza e responsabilità

Articolo 15

Sicurezza

1. eu-LISA adotta le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare un livello elevato di cibersicurezza della piattaforma di collaborazione per le SIC e la sicurezza delle informazioni dei dati su tale piattaforma, in particolare al fine di garantire la riservatezza e l'integrità dei dati operativi e non operativi conservati nel sistema di informazione centralizzato.
2. eu-LISA impedisce l'accesso non autorizzato alla piattaforma di collaborazione per le SIC, e garantisce che le persone autorizzate ad accedere a tale piattaforma abbiano accesso soltanto ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, eu-LISA adotta un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, per garantire che il sistema di informazione centralizzato possa, in caso di interruzione, essere ripristinato.
4. eu-LISA controlla l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente articolo e adotta le necessarie misure di carattere organizzativo relative alla verifica e alla verifica interna per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 16

Responsabilità

1. Ogni Stato membro, Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF, o altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione sono ritenuti rispettivamente responsabili di eventuali danni causati alla piattaforma di collaborazione per le SIC conseguenti all'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, nella misura in cui eu-LISA ometta di adottare misure ragionevolmente idonee a evitare i danni o a ridurne al minimo gli effetti.
2. Le azioni proposte nei confronti di uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 1 sono disciplinate dal diritto dello Stato membro convenuto. Le azioni proposte nei confronti di Eurojust, di Europol, della Procura europea, dell'OLAF o di altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione per il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 1 sono disciplinate dai loro rispettivi strumenti giuridici costitutivi.

CAPO V

Protezione dei dati

Articolo 17

Periodo di conservazione dei dati operativi

1. I dati operativi relativi a ciascuno spazio di collaborazione SIC sono conservati nel sistema di informazione centralizzato per il tempo necessario a tutti gli utenti della

piattaforma di collaborazione per le SIC per completare il processo di scaricamento. Il periodo di conservazione non supera le quattro settimane.

2. Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, la registrazione dei dati è automaticamente cancellata dal sistema centralizzato.

Articolo 18

Periodo di conservazione dei dati non operativi

1. Quando è prevista una valutazione della SIC, i dati non operativi relativi a ciascuno spazio di collaborazione SIC sono conservati nel sistema di informazione centralizzato fino al completamento della valutazione della SIC. Il periodo di conservazione non supera i cinque anni.

2. Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, la registrazione dei dati è automaticamente cancellata dal sistema centralizzato.

Articolo 19

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento

1. Ogni autorità nazionale competente di uno Stato membro, e, se del caso, Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF o altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione è il titolare del trattamento dei dati nell'ambito del presente regolamento ai sensi delle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.

2. Quanto ai dati caricati sulla piattaforma di collaborazione per le SIC dalle autorità competenti di paesi terzi, il titolare del trattamento, per quanto riguarda i dati personali scambiati tramite tale piattaforma e conservati su di essa, è uno degli amministratori dello spazio SIC.

3. eu-LISA è il responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda i dati personali scambiati tramite la piattaforma di collaborazione per le SIC e conservati su di essa.

4. Gli utenti della piattaforma di collaborazione delle SIC sono congiuntamente responsabili della gestione dei dati non operativi su tale piattaforma.

Articolo 20

Finalità del trattamento dei dati personali

1. I dati inseriti sulla piattaforma di collaborazione per le SIC sono trattati solo per i fini seguenti:

(a) lo scambio di prove e informazioni operative fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC;

(b) lo scambio di dati non operativi fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC ai fini della gestione della squadra investigativa comune.

2. L'accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC è limitato al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, di Eurojust, di Europol, della Procura europea, dell'OLAF e degli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione, nella misura necessaria all'assolvimento dei compiti,

conformemente al fine di cui al paragrafo 1, e a quanto necessario e proporzionato agli obiettivi perseguiti.

Articolo 21

Registri tecnici

1. eu-LISA provvede affinché sia tenuto un registro di tutti gli accessi al sistema di informazione centralizzato e di tutti i trattamenti di dati in tale sistema, conformemente al paragrafo 2.

2. Il registro indica:

(a) la data, il fuso orario e l'ora esatta dell'accesso al sistema di informazione centralizzato;

(b) l'identificazione dell'utente della piattaforma di collaborazione per le SIC che ha avuto accesso al sistema di informazione centralizzato;

(c) la data, il fuso orario e l'ora di accesso dell'operazione effettuata dall'utente della piattaforma di collaborazione per le SIC;

(d) l'operazione effettuata dall'utente della piattaforma di collaborazione per le SIC.

3. I registri sono protetti dall'accesso non autorizzato con misure tecniche adeguate e sono conservati per tre anni o per un periodo più lungo se richiesto per portare a termine procedure di verifica in corso.

4. Su richiesta, eu-LISA mette i registri a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri senza ingiustificato ritardo.

5. Entro i limiti delle loro competenze e ai fini dell'adempimento delle loro funzioni, le autorità nazionali di controllo competenti a verificare la liceità del trattamento dei dati hanno accesso ai registri su richiesta.

6. Entro i limiti delle sue competenze e ai fini dell'adempimento delle sue funzioni di controllo conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati ha accesso ai registri su richiesta.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 22

Monitoraggio e valutazione

1. eu-LISA stabilisce procedure per monitorare lo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC rispetto agli obiettivi relativi alla programmazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento di detta piattaforma rispetto agli obiettivi concernenti i risultati tecnici, il rapporto costi/benefici, la sicurezza e la qualità del servizio.

2. Le procedure di cui al paragrafo 1 prevedono la possibilità di elaborare statistiche tecniche periodiche ai fini del monitoraggio.

3. In caso di importante ritardo nel processo di sviluppo, eu-LISA informa il Parlamento europeo e il Consiglio quanto prima dei motivi del ritardo, nonché del relativo impatto finanziario e sulle tempistiche.

4. Una volta completato lo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, eu-LISA presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che illustra in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.

5. Nel caso di un aggiornamento tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC che potrebbe comportare costi elevati, eu-LISA informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di procedere all'aggiornamento.

6. Due anni dopo l'entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e successivamente ogni anno, eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico di detta piattaforma, compresa la sua sicurezza

7. Quattro anni dopo l'entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale di detta piattaforma. La Commissione trasmette la relazione di valutazione globale al Parlamento europeo, al Consiglio.

8. Le autorità competenti degli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea, l'OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 7. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro, né comprendono indicazioni sulle fonti, sui nomi di membri del personale o sulle indagini.

9. eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la valutazione globale di cui al paragrafo 7.

Articolo 23

Costi

I costi sostenuti per l'istituzione e il funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Articolo 24

Entrata in funzione

1. La Commissione determina la data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC una volta accertato che:

(a) siano stati adottati gli atti di esecuzione pertinenti di cui all'articolo 6;

(b) eu-LISA abbia effettuato un collaudo generale di detta piattaforma, in cooperazione con gli Stati membri, utilizzando dati di prova anonimi.

2. Quando la Commissione ha determinato la data di entrata in funzione conformemente al paragrafo 1, la comunica agli Stati membri, a Eurojust, a Europol, alla Procura europea e all'OLAF.

3. La decisione della Commissione che determina la data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC, di cui al paragrafo 1, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC iniziano a utilizzare detta piattaforma a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 25

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 26

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726

Il regolamento (UE) 2018/1726 è così modificato:

(1) all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. L'Agenzia è responsabile dello sviluppo e della gestione operativa, compresi gli sviluppi tecnici, della piattaforma di collaborazione per le squadre investigative comuni ("SIC");

(2) È inserito il seguente articolo 8 ter:

"*Articolo 8 ter*

Compiti relativi alla piattaforma di collaborazione per le SIC

Con riguardo alla piattaforma di collaborazione per le SIC, l'Agenzia svolge:

(a) i compiti ad essa attribuiti conformemente al regolamento (UE) XXX/20XX del Parlamento europeo e del Consiglio*;

(b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC, compresa la fornitura di materiale di formazione online.

---

* Regolamento (UE) XXX/20XX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L …).";

(3) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell'EES, dell'ETIAS, di DubliNet, di ECRIS-TCN, di e-CODEX, della piattaforma di collaborazione per le SIC e di altri sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1, paragrafo 5).";

(4) all'articolo 19, paragrafo 1), la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

"ff) adotta relazioni sul funzionamento tecnico:

i) del SIS II in conformità dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio* e dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

ii) del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI;

iii) dell'EES in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226;

iv) dell'ETIAS in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240;

v) dell'ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS in conformità dell'articolo 36, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio***;

vi) delle componenti dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818;

vii) del sistema e-CODEX in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1), del regolamento (UE) XXX****;

viii) della piattaforma di collaborazione per le SIC in conformità dell'articolo xx del regolamento (UE) XXX***** [il presente regolamento];

_____

* Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

** Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312, del 7.12.2018, pag. 56).

*** Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

**** Regolamento (UE) XXX del … (GU L …).

***** Regolamento (UE) XXX del … (GU L …).";

(5) all'articolo 27, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera d quater):

"d quater) gruppo consultivo della piattaforma di collaborazione per le SIC;".

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Indice

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 39
1.1. Titolo della proposta/iniziativa 39
1.2. Settore/settori interessati 39
1.3. La proposta/iniziativa riguarda 39
1.4. Obiettivi 39
1.4.1. Obiettivi generali 39
1.4.2. Obiettivi specifici 39
1.4.3. Risultati e incidenza previsti 39
1.4.4. Indicatori di prestazione 39
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 40
1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa 40
1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli. 40
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 40
1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti 40
1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione 41
1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa 41
1.7. Modalità di gestione previste 41
2. MISURE DI GESTIONE 43
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 43
2.2. Sistema di gestione e di controllo 43
2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti 43
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli 44
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 44
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 44

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 45
3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 45
3.2. Incidenza prevista sulle spese 46
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 46
3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti di Eurojust 50
3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di eu-LISA 52
3.2.4. Incidenza prevista sulle risorse umane di Eurojust 53
3.2.5. Incidenza prevista sulle risorse umane di eu-LISA 55
3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 59
3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento 59
3.3. Incidenza prevista sulle entrate 60

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni

1.2. Settore/settori interessati

Settore: Giustizia e consumatori

Attività: Giustizia

1.3. La proposta/iniziativa riguarda

☑ **una nuova azione**

☐ **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**[32]

☐ **la proroga di un'azione esistente**

☐ **la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

Fornire assistenza tecnologica a coloro che partecipano alle SIC per aumentare l'efficienza e l'efficacia delle loro indagini e azioni penali transfrontaliere.

1.4.2. Obiettivi specifici

1. Garantire che i membri e i partecipanti delle SIC possano condividere più agevolmente le informazioni e le prove raccolte durante le attività delle SIC.

2. Garantire che i membri e i partecipanti delle SIC possano comunicare tra loro in modo più agevole e sicuro nel contesto delle attività delle SIC.

3. Facilitare la gestione quotidiana congiunta di una SIC, compresi la pianificazione e il coordinamento di attività parallele, una maggiore tracciabilità delle prove scambiate e il coordinamento con i paesi terzi, soprattutto quando le riunioni fisiche sono troppo estese o richiedono tempo.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Si prevede che l'iniziativa aumenterà l'efficienza e l'efficacia delle indagini e delle azioni penali transfrontaliere condotte dalle SIC.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

– Numero di SIC registrate nella piattaforma ogni anno

[32] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

– Durata media di una SIC ospitata nella piattaforma – Numero di utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC – Numero di utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC che rappresentano paesi terzi – Numero di utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC che rappresentano gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'Unione – Numero di valutazioni SIC realizzate attraverso la piattaforma – Numero di visite al sistema di informazione centralizzato – Numero di download del software di comunicazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Le principali necessità dopo l'entrata in vigore del regolamento sono le seguenti: – raccolta di requisiti e avvio degli acquisti da parte di eu-LISA - nel 2024 – inizio dell'attuazione della piattaforma di collaborazione per le SIC da parte di eu-LISA - nel 2025 – entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC - 01/2026 – manutenzione e funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC - dall'1/2026 in poi

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La creazione di una piattaforma informatica standardizzata e omogenea a sostegno delle SIC, che consenta agli Stati membri di utilizzare una soluzione tecnologica che non dipenda dall'infrastruttura informatica nazionale, non può essere realizzata né unilateralmente a livello degli Stati membri né bilateralmente tra gli Stati membri. La piattaforma a livello dell'Unione è l'unico modo per fornire alle SIC una soluzione tecnica moderna e unificata che consenta loro di svolgere le indagini transfrontaliere in modo più efficiente.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Non sono stati realizzati progetti simili relativi alla fornitura di assistenza tecnologica per le SIC.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Il rafforzamento delle indagini penali transfrontaliere e delle azioni penali svolte dalle SIC costituisce una parte cruciale della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

È anche in linea con la strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, il programma di lotta al terrorismo dell'UE, la comunicazione sulla digitalizzazione della giustizia e la strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata.

La comunicazione della Commissione sulla digitalizzazione della giustizia si riferisce alla presente proposta nel contesto del pacchetto globale di opportunità per l'ulteriore digitalizzazione della giustizia. La presente proposta è compresa nel programma di lavoro della Commissione per il 2021.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

I costi relativi all'istituzione e alla manutenzione della piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbero essere sostenuti dal bilancio dell'Unione e dovrebbero riflettersi nel bilancio delle agenzie interessate - eu-LISA ed Eurojust.

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

☐ **durata limitata**

– ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

☑ **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione

– ☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

– ☐ a opera delle agenzie esecutive

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☑ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ☑ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

– ☐ a organismi di diritto pubblico;

– ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il monitoraggio e la valutazione dello sviluppo e del funzionamento tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC sono cruciali e saranno applicati seguendo i principi delineati nell'approccio comune sulle agenzie decentrate.

Innanzitutto eu-LISA ed Eurojust devono inviare ogni anno alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio un documento unico di programmazione (DUP) contenente i programmi di lavoro pluriennali e annuali e la programmazione delle risorse. Il DUP stabilisce gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati.

Una volta completato lo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, eu-LISA presenterebbe al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra in che modo sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi.

Due anni dopo l'entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e successivamente ogni anno, eu-LISA presenterebbe alla Commissione una relazione sul suo funzionamento tecnico, compresa la sicurezza.

Quattro anni dopo l'entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettuerebbe una valutazione globale. La Commissione trasmetterebbe la relazione di valutazione globale al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Dato che la proposta incide sul contributo annuale dell'UE per eu-LISA ed Eurojust, il bilancio dell'Unione sarà eseguito mediante gestione indiretta.

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio di entrambe le agenzie è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente.

Per quanto riguarda i controlli ex-post, entrambe le agenzie sono soggette a:

– un audit interno da parte del servizio di audit interno della Commissione;

– relazioni annuali da parte della Corte dei conti europea, contenenti una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

– discarico annuale concesso dal Parlamento europeo;

– eventuali indagini dell'OLAF dirette ad accertare, in particolare, che le risorse stanziate alle agenzie siano usate correttamente;

– un ulteriore livello di controllo e responsabilità da parte del Mediatore Europeo.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Non sono stati individuati rischi specifici in questa fase.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Sul rapporto "costi del controllo/pagamento dei fondi gestiti" riferisce la Commissione. La relazione annuale di attività 2020 della DG JUST riferisce lo 0,74 % per tale rapporto in relazione a entità incaricate della gestione indiretta e ad agenzie decentrate.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Le misure relative alla lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali sono delineate, tra l'altro, nell'articolo 50 del regolamento eu-LISA e nell'articolo 75 del regolamento Eurojust. Entrambe le agenzie partecipano alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e informano senza indugio la Commissione sui casi di presunta frode e altre irregolarità finanziarie.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss[33].	di paesi EFTA[34]	di paesi candidati[35]	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
1	Mercato unico, innovazione e agenda digitale	Diss./Non diss.	NO	NO	NO	NO
2	Coesione, resilienza e valori	Diss./Non diss.	NO	NO	NO	NO
4	Migrazione e controlli di frontiera	Diss./Non diss.	NO	NO	NO	NO
7	Amministrazione pubblica europea	Non diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

[33] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
[34] EFTA: Associazione europea di libero scambio.
[35] Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	1	Mercato unico, innovazione e agenda digitale (linea di bilancio 02.04). Gli stanziamenti saranno resi disponibili dal programma Europa digitale nel contesto della preparazione dei programmi di lavoro 2023-2027 e tramite accordo di contributo basato sull'articolo 7 del regolamento finanziario. La loro assegnazione finale sarà soggetta alla priorità di finanziamento nel contesto della procedura di adozione sottostante e all'accordo del rispettivo comitato di programma.

eu-LISA			Anno **2024**[36]	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2024-2027**
Titolo 1: Spese di personale	Impegni	(1)	0,608	1,216	1,380	1,380	**4,584**
	Pagamenti	(2)	0,608	1,216	1,380	1,380	**4,584**
Titolo 2: Spese per infrastrutture e funzionamento	Impegni	(1a)					
	Pagamenti	(2a)					
Titolo 3: Spese operative	Impegni	(3a)	3,000	2,900	1,700	1,700	**9,300**
	Pagamenti	(3b)		3,000	4,600	1,700	**9,300**
TOTALE stanziamenti per eu-LISA	Impegni	=1+1a +3a	3,608	4,116	3,080	3,080	**13,884**
	Pagamenti	=2+2a +3b	0,608	4,216	5,980	3,080	**13,884**

[36] L'anno 2024 è l'anno in cui avrà inizio l'attuazione della proposta - in seguito all'adozione prevista nel 2023.

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	2	Coesione, resilienza e valori

Eurojust			Anno **2024**[37]	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2024-2027**
Titolo 1: Spese di personale	Impegni	(1)		0,086	0,346	0,519	**0,951**
	Pagamenti	(2)		0,086	0,346	0,519	**0,951**
Titolo 2: Spese per infrastrutture e funzionamento	Impegni	(1a)					
	Pagamenti	(2a)					
Titolo 3: Spese operative	Impegni	(3a)		0,250			**0,250**
	Pagamenti	(3b)		0,250			**0,250**
TOTALE stanziamenti per Eurojust	Impegni	=1+1a +3a		0,336	0,346	0,519	**1,201**
	Pagamenti	=2+2a +3b		0,336	0,346	0,519	**1,201**

[37] L'anno 2024 è l'anno in cui avrà inizio l'attuazione della proposta - in seguito all'adozione prevista nel 2023.

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	4	Migrazione e controlli di frontiera

eu-LISA			Anno **2024**[38]	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2024-2027**
Titolo 1: Spese di personale	Impegni	(1)					
	Pagamenti	(2)					
Titolo 2: Spese per infrastrutture e funzionamento	Impegni	(1a)					
	Pagamenti	(2a)					
Titolo 3: Spese operative	Impegni	(3a)		2,500			**2,500**
	Pagamenti	(3b)			2,500		**2,500**
TOTALE stanziamenti per eu-LISA	Impegni	=1+1a +3a		2,500			**2,500**
	Pagamenti	=2+2a +3b			2,500		**2,500**

[38] L'anno 2024 è l'anno in cui avrà inizio l'attuazione della proposta - in seguito all'adozione prevista nel 2023.

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	**7**	Amministrazione pubblica europea

		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2024-2027**
DG JUST						
• Risorse umane		0,152	0,152	0,152	0,152	**0,608**
• Altre spese amministrative						
TOTALE DG JUST	Stanziamenti	0,152	0,152	0,152	0,152	**0,608**

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,152	0,152	0,152	0,152	**0,608**

		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2024-2027**
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	3,760	7,104	3,578	3,751	18,193
	Pagamenti	0,760	4,704	8,978	3,751	18,193

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti di Eurojust

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati **Eurojust** ⇩			Anno **2024**		Anno **2025**		Anno **2026**		Anno **2027**		**TOTALE 2024-2027**	
	Tipo	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 Mettere a punto i necessari adeguamenti tecnici dei pertinenti sistemi informatici di Eurojust												
Sviluppo dei necessari adeguamenti tecnici dei pertinenti sistemi informatici di Eurojust						0,250						0,250
Personale interno necessario per lo sviluppo degli adeguamenti tecnici						0,086		0,173		0,173		0,432
Totale parziale obiettivo specifico 1						0,336		0,173		0,173		0,682

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Fornire assistenza amministrativa agli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC												
Personale interno necessario per fornire assistenza amministrativa agli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC								0,173		0,346		0,519
Totale parziale obiettivo specifico 2								0,173		0,346		0,519
IMPORTO TOTALE												1,201

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di eu-LISA

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati **eu-LISA** ⇩			Anno **2024**		Anno **2025**		Anno **2026**		Anno **2027**		**TOTALE 2024-2027**	
	Tipo	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 Sviluppare la piattaforma di collaborazione per le SIC												
Servizi professionali - costi di progettazione, sviluppo e test (contraenti)				0,500		0,200						0,700
Progettazione, gestione, test e conformità della sicurezza				1,000								1,000
Infrastruttura (hardware, software e forniture di rete)				0,500		4,500						5,000
Infrastruttura - sviluppo di controlli di sicurezza, analisi, integrazione e monitoraggio delle capacità di				1,000		0,700						1,700
Personale interno necessario per lo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC				0,608		1,216						1,824
Totale parziale obiettivo specifico 1				3,608		6,616						10,224
OBIETTIVO SPECIFICO 2 Mantenere e gestire la piattaforma di collaborazione per le SIC												

Infrastruttura - controlli di sicurezza								0,700		0,700		1,400
Sicurezza e gestione								0,300		0,300		0,600
Manutenzione correttiva e adattiva - compresi software, licenze e hosting, disposizioni di sicurezza ed evoluzioni tecniche								0,700		0,700		1,400
Personale interno necessario per la manutenzione della piattaforma di								1,380		1,380		2,760
Totale parziale obiettivo specifico 2								3,080		3,080		6,160
IMPORTO TOTALE				3,608		6,616		3,080		3,080		16,384

3.2.4. Incidenza prevista sulle risorse umane di Eurojust

3.2.4.1. Tabella riassuntiva

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– ☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito[39]:

Mio EUR (al terzo decimale)

Eurojust	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2024-2027**
Agenti temporanei (gradi AD)		0,086	0,346	0,519	**0,951**
Agenti temporanei (gradi AST)					
Agenti contrattuali					
Esperti nazionali distaccati					

[39] Le stime dei costi per il personale sono cumulative e sono state calcolate sulla base dei costi medi per gli agenti temporanei, indicizzati al coefficiente di correzione applicabile per i Paesi Bassi a partire dal 07/2020 (113,9 %).

TOTALE		**0,086**	**0,346**	**0,519**	**0,951**

Fabbisogno di personale[40] (ETP):

Eurojust	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2024-2027**
Agenti temporanei (gradi AD)		1	3	3	**3**
Agenti temporanei (gradi AST)					
Agenti contrattuali					
Esperti nazionali distaccati					
TOTALE		**1**	**3**	**3**	**3**

Le date di assunzione sono previste all'inizio dell'anno. Non sono state formulate ipotesi per un potenziale aumento dell'indicizzazione dei salari o del coefficiente di correzione applicabile ai Paesi Bassi.

Personale necessario per l'OBIETTIVO SPECIFICO 1 - mettere a punto i necessari adeguamenti tecnici dei pertinenti sistemi informatici di Eurojust:

Profilo	N.	Tipo
Funzionario IT - Architettura	1	AT (AD)
TOTALE	**1**	-

Personale necessario per l'OBIETTIVO SPECIFICO 2 - fornire assistenza amministrativa agli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC:

Profilo	N.	Tipo
Assistenza amministrativa	2	AT (AD)
TOTALE	**2**	-

[40] Cumulativo. La cifra indicata sotto ogni anno è il numero degli addetti del vecchio personale dell'anno o degli anni precedenti e del personale assunto di recente.

Descrizione dei profili:

Funzionario IT - Architettura - lavorare con i contraenti sui documenti di progettazione e convalidare (a livello di soluzione e applicazione). Inoltre, essere coinvolto in operazioni/casi di utilizzo/valutazioni a livello di architettura e atti di esecuzione e delegati.
Assistenza amministrativa - gestire i singoli spazi di collaborazione SIC per conto dei membri delle SIC, creare account, consentire l'accesso a persone autorizzate dalle autorità nazionali, prevedere attività di formazione e tutorial per gli utenti, caricare strumenti e materiale per la piattaforma, assistere gli utenti.

3.2.5. Incidenza prevista sulle risorse umane di eu-LISA

3.2.5.1. Tabella riassuntiva

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– ☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito[41]:

Mio EUR (al terzo decimale)

eu-LISA	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2024-2027**
Agenti temporanei (gradi AD)	0,608	1,216	1,216	1,216	**4,256**
Agenti temporanei (gradi AST)					
Agenti contrattuali			0,164	0,164	**0,328**
Esperti nazionali distaccati					
TOTALE	**0,608**	**1,216**	**1,380**	**1,380**	**4,584**

Fabbisogno di personale[42] (ETP):

eu-LISA	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2024-2027**
Agenti temporanei (gradi AD)	4	8	8	8	**8**
Agenti temporanei (gradi AST)					

41 Le stime dei costi per il personale sono cumulative e sono state calcolate sulla base dei costi medi per gli agenti temporanei e contrattuali.

42 Cumulativo. La cifra indicata sotto ogni anno è il numero degli addetti del vecchio personale dell'anno o degli anni precedenti e del personale assunto di recente.

Agenti contrattuali			2	2	**2**
Esperti nazionali distaccati					

TOTALE	**4**	**8**	**10**	**10**	**10**

Le date di assunzione sono previste all'inizio dell'anno. Non sono state formulate ipotesi per un potenziale aumento dell'indicizzazione dei salari o del coefficiente di correzione applicabile a Estonia e Francia.

Personale necessario per l'OBIETTIVO SPECIFICO 1 - sviluppare la piattaforma di collaborazione per le SIC:

Profilo	N.	Tipo
Funzionario IT - Architettura	1	AT (AD)
Gestione dei test	1	AT (AD)
Gestione della rete	1	AT (AD)
Gestione della sicurezza	1	AT (AD)
Gestione dell'infrastruttura	0,5	AT (AD)
Gestione di programmi e progetti	1	AT (AD)
Amministrazione del sistema e delle applicazioni	0,5	AT (AD)
Servizi trasversali (Finanze & Acquisti e Risorse Umane)	1	AT (AD)
Gestione dei rapporti commerciali e dei portatori di interessi	1	AT (AD)
TOTALE	**8**	-

Personale richiesto per l'OBIETTIVO SPECIFICO 2 - mantenere e gestire la piattaforma di collaborazione per le SIC:

Profilo	N.	Tipo
Funzionario IT - Architettura	0,5	AT (AD)
Gestione dei test	0,5	AT (AD)
Gestione della distribuzione e delle modifiche	0,5	AT (AD)
Gestione della rete	1	AT (AD)
Gestione della sicurezza	1	AT (AD)

Operatore di supporto di primo livello (24x7)	1	AC
Amministratore di supporto di secondo livello (24x7)	1	AC
Gestione dell'infrastruttura	0,5	AT (AD)
Proprietario del prodotto/servizio	1	AT (AD)
Amministrazione del sistema e delle applicazioni	1	AT (AD)
Servizi trasversali (Finanze & Acquisti e Risorse Umane)	1	AT (AD)
Gestione dei rapporti commerciali e dei portatori di interessi	1	AT (AD)
TOTALE	**10**	-

Descrizione dei profili:

Funzionario IT - Architettura - lavorare con i contraenti sui documenti di progettazione e convalidare (a livello di soluzione e applicazione). Inoltre, essere coinvolto in operazioni/casi di utilizzo/valutazioni a livello di architettura e atti di esecuzione e delegati.
Gestione dei test - testare la soluzione complessiva
Gestione della distribuzione e delle modifiche - garantire la gestione della transizione, compreso il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC)
Gestione della rete - amministrare e progettare la rete
Gestione della sicurezza - lavorare all'architettura di sicurezza e a tutti i controlli/le soluzioni di sicurezza da mettere in atto, compresa la protezione dei dati.
Operatore di supporto di primo livello (24x7) - per assicurare il supporto di primo livello per la piattaforma di collaborazione per le SIC, come da SLA (accordo sul livello dei servizi)
Amministratore di supporto di secondo livello (24x7) - garantire il supporto di secondo livello per la piattaforma di collaborazione per le SIC, come da SLA
Gestione dell'infrastruttura - essere responsabile dell'infrastruttura
Gestione di programmi e progetti - occuparsi del coordinamento della gestione generale dei programmi/progetti
Proprietario del prodotto/servizio - essere responsabile del prodotto una volta operativo
Amministrazione del sistema e delle applicazioni - occuparsi della costruzione dell'infrastruttura (hardware, software, applicazione) e dell'ulteriore amministrazione
Servizi trasversali (Finanze & Acquisti e RU) - lavorare ad aspetti orizzontali legati ai servizi trasversali.
Gestione dei rapporti commerciali e dei portatori di interessi - lavorare ai requisiti commerciali, agli atti di esecuzione, alle riunioni dei portatori di interessi (ad esempio, gruppo consultivo, gruppo di esperti, ecc.).

3.2.5.2. Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– ☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
• **Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)**					
20 01 02 01 + 20 01 02 02 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)		1	1	1	1
20 01 02 03 (delegazioni)					
01 01 01 01 (ricerca indiretta)					
10 01 05 01 (ricerca diretta)					
• **Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)**[43]					
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)					
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)					
Linee di bilancio (specificare) [44]	- in sede[45]				
	- nelle delegazioni				
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)					
10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)					
Altre linee di bilancio (specificare)					
TOTALE		**1**	**1**	**1**	**1**

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

43 AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

44 Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

45 Principalmente per i fondi della politica di coesione dell'UE, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).

Funzionari e agenti temporanei	• rappresentare la Commissione in seno al consiglio di gestione del programma e al gruppo consultivo; • effettuare la raccolta dei requisiti commerciali durante la fase di ideazione del progetto; • preparare e negoziare gli atti di esecuzione richiesti; • gestire le riunioni del rispettivo gruppo di esperti; • assistere eu-LISA durante tutta la fase di sviluppo del progetto; • monitorare il funzionamento e la manutenzione della piattaforma.
Personale esterno	N.P.

La descrizione del calcolo dei costi per equivalente a tempo pieno deve figurare nell'allegato V, sezione 3.

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– ☑ La proposta/iniziativa può essere parzialmente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Per quanto riguarda gli stanziamenti per eu-LISA, la proposta comporta l'uso della rubrica 1 del QFP - il programma Europa digitale (linea di bilancio 02.04) - così come il margine della rubrica 4 del QFP.

– ☑ La proposta/iniziativa comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Per quanto riguarda gli stanziamenti per Eurojust, la proposta comporta l'utilizzo del margine non assegnato nella rubrica 2b del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

– ☑ La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

– ☐ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ☑ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☐ La proposta/iniziativa ha l'incidenza finanziaria seguente:

  – ☐ sulle risorse proprie

  – ☐ su altre entrate

  – indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ☐

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa[46]						
		Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo …….								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad esempio, formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

[46] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.